# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

#### **UFFICIO DEL PAESAGGIO**

## Settore VIII – Servizio Paesaggio

≅+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 🖃 e-mail: paesaggio@comunebarano.it 🖃 e-mail: cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it Via Corrado Buono, 1–80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 — P. LV.A.: 03949260636

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 64 DEL 04.12.2018**

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. com. n. 3645 del 22.05.2018 -

Integrazione atti prot. n. 5818 del 07.08.2018.

Progetto per la "Realizzazione di un garage completamente interrato" presso l'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Ritola, in catasto al foglio n.19 p.lla n.

592.

DITTA: MARINO MARCO, nato a Ischia (NA) il 28.01.1980 e residente in Barano d'Ischia

(NA) alla via Ritola n.44.

LOCALITA': località Buonopane

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- che con istanza prot. n. 3645 del 22.05.2018, richiesta integrazione prot. n. 5647 del 25.07.2018 integrazione atti prot. n. 5818 del 07.08.2018, il sig. MARCO MARINO nato a Ischia (NA) il 28.01.1980 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Ritola n.44, CF: MRNMRC80A28E329W, ha trasmesso l'istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii, previo parere paesaggistico, con i relativi allegati tecnici a firma dell'ing. Sergio Buono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al nº 10301, per il progetto per la "Realizzazione di un garage completamente interrato" presso l'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Ritola, in catasto al foglio n.19 p.lla n. 592;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

### **CONSIDERATO:**

EAA

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A." del vigente P.T.P.;
- che il Responsabile del Procedimento Urbanistico Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 07.08.2018, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile con la prescrizione che "l'altezza utile interna non sia superiore a mt. 2,40 ed escludendo il vano finestra di progetto così come barrato in rosso sui grafici";
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 12 del 09.08.2018 al punto n. 3, ha espresso il seguente parere: "....omissis.... La commissione esaminata la pratica e rilevato che trattasi di un garage di pertinenza del fabbricato legittimo in virtù del PdC in sanatoria n.3/2013 del 25/01/2013 e che lo stesso è realizzato all'interno della corte privata e poco visibile dalla strada, esprime parere favorevole all'unanimità ...omissis...";
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 14.08.2018, il Responsabile del Paesaggio, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto "l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico";
- che con nota prot. n. 5999 del 14.08.2018, veniva trasmessa al MIBAC Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola e che detta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza in data 28.09.2018 (giusta ricevuta in atti);
- che, in merito all'istanza in oggetto, alla data del 04.12.2018 (giusta attestazione prot. n. 8745 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

### VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. nº 42/2004 "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."
- il comma 3 delll'art. 17-bis. "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

### **CONSIDERATO:**

- per quanto sopra che alla data del 04.12.2018 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

### RITENUTO:

- pertanto, ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. nº 42/2004 "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.", di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 09.08.2018 dalla Commissione per il Paesaggio con le prescrizioni di cui alla scheda del responsabile del procedimento urbanistico del 07.08.2018 che qui si riportano: "l'altezza utile interna non sia superiore a mt. 2,40 ed escludendo il vano finestra di progetto così come barrato in rosso sui grafici.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8754 del 11.12.2017, a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

# R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al Sig. MARCO MARINO nato a Ischia (NA) il 28.01.1980 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Ritola n.44, CF: MRNMRC80A28E329W, nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Ritola n. 44, per la "Realizzazione di un garage completamente interrato" presso l'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Ritola, in catasto al foglio n.19 p.lla n. 592, e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 09.08.2018 dalla Commissione per il Paesaggio con le prescrizioni di cui alla scheda del responsabile del procedimento urbanistico del 07.08.2018 che qui si riportano: "l'altezza utile interna non sia superiore a mt. 2,40 ed escludendo il vano finestra di progetto così come barrato in rosso sui grafici.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Mattia Florio)

Il\Responsabile per il Paesaggio (ing. Vincenzo Marziano)